COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

COPIA

N° 6 del Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO	Esame delle osservazioni pervenute per la modifica del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed approvazione delle controdeduzioni

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 18:00, in seduta Pubblica di Seconda convocazione, si è riunita presso la sala assembleare l'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, convocata dal Presidente ai sensi dell' articolo 13 dello Statuto Comunitario.

L'avviso di convocazione, in seduta ordinaria, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nella seduta odierna, Prot. n. 2188 del 26.02.2019 è stato spedito in data 26.02.2019 con posta elettronica a tutti i componenti interessati tramite notifica dei rispettivi Comuni ed allo stesso è stata data la pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Comunitario.

Alla riunione indetta per trattare il presente oggetto all'ordine del giorno, previo appello nominale, risultano presenti i seguenti Sindaci dei Comuni appartenenti e/o per delega il loro rappresentanti nominati ai sensi dei rispettivi Statuti comunali e come consentito dalla Comunità Montana;

			PRESENTE	ASSENTE
1	Comune di Albaredo per San Marco	Delegato dal Sindaco DEL NERO PATRIZIO	Sì	
2	Comune di Andalo Valtellino	Delegato dal Sindaco DE ROSSI ALAN	Sì	
3	Comune di Ardenno	Delegato dal Sindaco ZECCA LUCA		Sì
4	Comune di Bema	Delegato dal Sindaco PASSAMONTI ANDREA		Sì
5	Comune di Buglio in Monte	Delegato dal Sindaco BORROMINI CHRISTIAN	Sì	
6	Comune di Cercino	Sindaco DE PIANTO DANIELE		Sì
7	Comune di Cino	Sindaco LIPARI BASILIO		Sì
8	Comune di Civo	Sindaco CHISTOLINI MASSIMO		Sì
9	Comune di Cosio Valtellino	Sindaco VANINETTI ALAN	Sì	
10	Comune di Dazio	Delegato dal Sindaco PANIGA PAOLO	Sì	
11	Comune di Delebio	Delegato dal Sindaco CORGATELLI GABRIELE		Sì
12	Comune di Dubino	Delegato dal Sindaco QUAINI DOMENICO		Sì
13	Comune di Forcola	Sindaco BERTOLINI TIZIANO		Sì
14	Comune di Gerola Alta	Sindaco ACQUISTAPACE ROSALBA		Sì
15	Comune di Mantello	Sindaco BONETTI GIACOMO		Sì
16	Comune di Mello	Delegato dal Sindaco SCAMONI MATTEO	Sì	
17	Comune di Morbegno	Delegato dal Sindaco MEZZERA PAOLA		Sì
18	Comune di Pedesina	Sindaco MAXENTI VALENTINO	Sì	
19	Comune di Piantedo	Delegato dal Sindaco CALCAGNO STEFANO	Sì	
20	Comune di Rasura	Sindaco RAVA DIEGO	Sì	
21	Comune di Rogolo	Sindaco FERRE' MATTEO	Sì	
22	Comune di Talamona	Delegato dal Sindaco CIAN ALESSANDRO	Sì	
23	Comune di Tartano	Sindaco BARBETTA OSCAR	Sì	
24	Comune di Traona	Sindaco DELLA MATERA DINO	Sì	
25	Comune di Val Masino	Sindaco SONGINI SIMONE		Sì
TOTALI:			13	12

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi, il quale sovraintende alla redazione del presente verbale;

Sono presenti altresì gli Assessori De Pedrina Giovanni, Marchetti Renata e De Giobbi Giorgio senza diritto di voto;

Il Sig. Christian Borromini nella qualità di Presidente della Giunta Esecutiva ai sensi del comma 5, dell'articolo 10, dello Statuto della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza per essere rispettato il quorum costitutivo dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Durante la presentazione del presente punto all'ordine del giorno entra in aula il Consigliere Luca Zecca il quale partecipa all'esame del punto all'ordine del giorno e alla sua votazione.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/7728 del 24 luglio 2008, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. X/6089 del 29 dicembre 2016 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF);
- la L.R 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) che individua il Piano di Indirizzo Forestale (di seguito indicato come PIF) quale strumento di pianificazione per la valorizzazione delle risorse silvo - pastorali, demandandone la predisposizione tra gli altri alle Comunità Montane e agli Enti gestori dei Parchi;
- la legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/142/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 136 del 10.10.2013 questa Comunità Montana ha deliberato di aggiornare e revisionare il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in seguito a sopravvenute esigenze normative e sulla base dei nuovi PGT del Comuni;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 978 del 23/12/2013 è stato affidato l'incarico per la redazione dell'aggiornamento del PIF della Comunità Montana Valtellina di Morbegno al Dr. For. Michele Cereda di Villasanta (MB);
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 208 del 23.12.2014 questa Comunità Montana ha approvato il documento metodologico per la revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;

VISTI:
- l'art. 4 della L.R. n. 12 del 11.03.2005 che prevede che anche i PIF siano sottoposti al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la valutazione degli effetti che questi piani possono avere sull'ambiente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali (DIR 2001/42/CE, D.Lgs n. 152/2006, D.Lgs n. 4/2008, LR n. 12/2005 di Regione Lombardia);
- la DCR 13.03.2007 n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 c. 1 della LR n. 12/2005)
- la DGR 27.12.2007 n. 8/6420 "Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS (art. 4 c. 1 della LR n. 12/2005) ed in particolare il "Modello metodologico procedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi –VAS Piani di Indirizzo Forestale";

RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 192 del 23.12.2015 con cui questa Comunità Montana ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della modifica/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale, in cui sono stati individuati l'ambito di applicazione del PIF e della VAS, l'Autorità Proponente, l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente, i soggetti e gli enti territorialmente interessati, i soggetti e gli enti competenti in materia ambientale, gli enti gestori delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC, Siti di Importanza Comunitaria), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (Direttiva Habitat) e DIR 79/409/CE (Direttiva Uccelli), il pubblico e

le modalità di partecipazione e coinvolgimento delle autorità, degli enti e soggetti interessati e del pubblico;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 17.02.2016 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del documento di sintesi (rapporto preliminare) per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della revisione/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno al Dott. For. Michele Cereda di Villasanta (MB);
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 36 del 14/03/2018 con la quale è stata aggiornata l'Autorità Competente del PIF, individuata nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio della Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 43 del 21.03.2018 con cui questa Comunità Montana ha approvato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della modifica/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;

ATTESO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio del Settore Agricoltura e Foreste n. 306 del 28.05.2018 si è preso atto della decisione di non assoggettabilità della modifica/aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno alla valutazione ambientale strategica (VAS), come da decreto dell'Autorità Competente e Procedente del 24.05.2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 28 novembre 2018, con la quale è stato adottato il PIF, demandando al Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste il compito di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa per la presentazione delle osservazioni;

DATO ATTO che con n. 1208 di pubblicazione si è provveduto all'adempimento degli obblighi di pubblicità, inviando a tutti i soggetti interessati l'avviso di adozione e deposito e consentendo a chiunque fosse interessato di presentare eventuali osservazioni del PIF adottato, fino al 18 gennaio 2019;

PRESO ATTO che nei 30 giorni di deposito della documentazione di Piano sono pervenute le osservazioni di seguito elencate:

N°	N° PROTOCOLLO	DATA	RICHIEDENTE
1	234	08/01/2018	Maffezzini Daniele
2	235	08/01/2019	Duca Angela
3	443	14/01/2019	Comune di Gerola Alta
4	444	14/01/2019	Comune di Cercino
5	496	15/01/2019	Arpa
6	533	16/01/2019	Comune di Cino
7	535	16/01/2029	Comune di Mantello
8	571	16/01/2019	Ditta Coam S.P.A.
9	575	16/01/2019	Tacchini Elisabetta
10	608	17/01/2019	Valtartano Società Agricola S.R.L.
11	632	18/01/2019	Comune di Dubino
12	648	18/01/2019	Comune di Morbegno

VISTA inoltre la nota predisposta dall'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana, con la collaborazione del Dr. For. Michele Cereda, inerente la modifica dell'art. 23 "Boschi del Conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", allegata al presente atto deliberativo come sua parte integrante;

PRESO ATTO della proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute redatta dall'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana, con la collaborazione del Dr. For. Michele Cereda, di seguito riportata:

NUMERO	1
PROPONENTE	Maffezzini Daniele
RICEZIONE	Prot. 234 del 08/01/2018
OGGETTO	Correzione perimetro bosco
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Il proponente chiede di correggere il perimetro del bosco in Comune di Morbegno, sezione 2, fg.16 mappale 214, per escludere dalla superficie forestale le aree condotte a prato.
CONSIDERAZIONI	L'osservazione consente di migliorare la rappresentazione del bosco, sulla base di una lettura di particolare dettaglio.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** l'osservazione, e quindi di correggere il perimetro del bosco, con una diminuzione della superficie boscata di circa 1000 mq.

NUMERO	2
PROPONENTE	Duca Angela
RICEZIONE	Prot. 235 del 08/01/2019
OGGETTO	Modifica perimetro bosco
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Il proponente chiede di modificare la perimetrazione del bosco, in comune di Talamona, fg.20 n.1069, per escludere dalla superficie forestale un'area solo recentemente e parzialmente occupata da vegetazione forestale.
CONSIDERAZIONI	La vegetazione di carattere forestale presente nell'area oggetto dell'osservazione di età superiore ai 15 anni ha dimensioni inferiori a quanto disposto dalla vigente normativa per l'attribuzione al bosco.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** l'osservazione, e quindi di correggere la rappresentazione del bosco, con una diminuzione di circa 1000 mq.

NUMERO	3
PROPONENTE	Comune di Gerola Alta
RICEZIONE	Prot. 443 del 14/01/2019
OGGETTO	Tav.12 – Interventi sulla VASP
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	L'osservazione chiede una variazione della previsione di interventi su alcuni tracciati stradali, rappresentata in tav.12, da manutenzione ordinaria a straordinaria, e di esplicitare che un tracciato indicato è in progetto.
CONSIDERAZIONI	L'osservazione consente di correggere e migliorare il piano
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** l'osservazione, che consente di migliorare il piano.

NUMERO	4
PROPONENTE	Comune di Cercino
RICEZIONE	Prot. 444 del 14/01/2019
OGGETTO	Tavola 8 – Trasformazioni (variazione della categoria di trasformazione del bosco ammessa dal PIF) e perimetro del bosco e
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	L'osservazione si articola in tre sotto-osservazioni. Sub 1: si chiede un'estensione della zona di "possibile localizzazione di ulteriore trasformazione per attività urbanistica" in località Soriate. Sub 2: Si chiede di modificare in una zona la previsione di trasformabilità, da "trasformazione speciale" a "trasformazione ordinaria" in quanto prevista nel PGT vigente è individuata come zona residenziale località Cagnello. Sub 3: Si chiede di eliminare un'area boscata, che si ritiene non presente, in un'area residenziale nel PGT vigente.
CONSIDERAZIONI	La sub osservazione 1 è riferita ad un'area dove solo superfici modeste non sono indicate come "possibile localizzazione di ulteriore trasformazione per attività urbanistica", pertanto l'area rimanente, a seguito della trasformazione delle aree adiacenti ammesse dal PIF, verrebbe comunque a perdere la condizione forestale . La sub osservazione 2 è riferita ad un'area dove il PIF, contrariamente alla logica

	ovunque adottata, non ha dato riscontro alle indicazioni della pianificazione urbanistica previgente al PIF. Si riscontra inoltre un'imprecisione nella rappresentazione del bosco, che deve essere corretta. L'area oggetto della sub osservazione 3 possiede invece i requisiti dimensionali per essere considerata bosco, e ne è ammessa in parte la trasformazione, in coerenza con il PGT.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** le sub osservazioni 1 e 2, mentre **deve essere respinta** la sub osservazione 3, trattandosi di un'area che possiede i requisiti per l'attribuzione al bosco, pur collocandosi in un contesto urbanizzato. La revisione ed estensione delle aree di "possibile localizzazione di ulteriore trasformazione per attività urbanistica", onde evitare di generare residui di superficie di dimensioni inferiori alla soglia prevista dalla legge, deve essere estesa a tutto il territorio della Comunità Montana.

NUMERO	5
PROPONENTE	ARPA
RICEZIONE	Prot. 496 del 15/01/2019
OGGETTO	Art.23 delle NTA del regolamento (erroneamente art.21 nell'osservazione) : chiede di dettagliare meglio cosa si intende "Specifiche circa le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione per finalità paesaggistica nell'area del Conoide del Tartano.
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Il proponente rileva la necessità di una più chiara definizione, a livello regolamentare, delle condizioni, limitazioni ed ambiti per la trasformazione con finalità paesaggistica nell'area del Conoide del Tartano, di cui all'art. 23 (erroneamente art.21 nell'osservazione).
CONSIDERAZIONI	L'art.23 del regolamento non disciplina puntualmente le trasformazioni per finalità paesaggistica , ma contiene nel suo ultimo comma precise indicazioni circa la condizione obbiettivo che deve essere perseguita dalle trasformazioni, in relazione alla connettività del territorio per la funzionalità della rete ecologica. Le trasformazioni di carattere paesaggistico saranno previste dal piano particolareggiato di iniziativa comunale che deve essere sottoposto a VAS.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di respingere** l'osservazione, pur condividendone le finalità, ritenendo che le disposizioni dell'ultimo comma dell'art.23 e la procedura di VA per il piano particolareggiato garantiscano un sufficiente livello di tutela.

NUMERO	6
PROPONENTE	Comune di Cino
RICEZIONE	Prot. 533 del 16/01/2019
OGGETTO	Modifica perimetro bosco
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Il Comune di Cino chiede di modificare il perimetro del bosco, per escludere dalla superficie forestale aree già trasformate.
CONSIDERAZIONI	Le aree oggetto dell'osservazione sono state trasformate sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana nel 2015, successiva quindi alla predisposizione della cartografia ora in esame.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	La richiesta del Comune deve **essere accolta.**

NUMERO	7
PROPONENTE	Comune di Mantello
RICEZIONE	Prot. 535 del 16/01/2029
OGGETTO	Variazione della categoria di trasformazione del bosco ammessa dal PIF
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Si chiede un'estensione della zona di "possibile localizzazione di ulteriore trasformazione per attività urbanistica".
CONSIDERAZIONI	L'osservazione è riferita ad un'area dove solo superfici modeste non sono indicate come "possibile localizzazione di ulteriore trasformazione per attività urbanistica", pertanto l'area rimanente, a seguito della trasformazione delle aree adiacenti ammesse dal PIF, verrebbe comunque a perdere la condizione forestale .

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone di **accogliere la proposta**.

NUMERO	8
PROPONENTE	Ditta Coam s.p.a.
RICEZIONE	Prot. 571 del 16/01/2019
OGGETTO	Tavola 8 – Trasformazioni - Variazione della categoria di trasformazione del bosco ammessa dal PIF
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Si chiede che il mappale 405 FG.2 del Comune di Morbegno, venga classificato come "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta – attività edilizia".
CONSIDERAZIONI	Il mappale 405 FG. 2 del Comune di Morbegno è classificato dal PIF vigente come "boschi soggetti a trasformazione a perimetrazione esatta – espansioni previste dagli strumenti urbanistici". Non essendo intervenuta alcuna variazione dello strumento urbanistico, la nuova attribuzione come "boschi non trasformabili" è da considerare erronea.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** integralmente l'osservazione e quindi che il terreno venga nuovamente classificato come "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta – attività edilizia".

NUMERO	9
PROPONENTE	Tacchini Elisabetta
RICEZIONE	Prot. 575 del 16/01/2019
OGGETTO	Correzione perimetro bosco
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Il proponente chiede di correggere il perimetro del bosco in Comune di Morbegno Sezione Morbegno, fg.19 mapp.82 - 131 – 167 - 177 – 178, per escludere superfici condotte a prato pertinenziale.
CONSIDERAZIONI	L'osservazione consente di migliorare la rappresentazione del bosco, sulla base di una lettura di particolare dettaglio.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone **di accogliere** l'osservazione, e quindi di correggere, in riduzione, il perimetro del bosco

NUMERO	10
PROPONENTE	Valtartano società agricola s.r.l.
RICEZIONE	Prot. 608 del 17/01/2019
OGGETTO	Esonero dagli obblighi di compensazione
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Si chiede, all'interno dell'area del Conoide del Tartano, di cui all'art.23, venga riconosciuto l'esonero dagli obblighi di compensazione per gli interventi con finalità agricole presentati dalle aziende agricole con caratteristiche di IAP, in considerazione dei rilevanti costi di "ripristino" a terreno agricolo.
CONSIDERAZIONI	Il regolamento prevede che nell'area del Conoide del Tartano, anche le trasformazioni per finalità agricola, siano soggette a compensazione, diversamente che nel resto del territorio. La disposizione è motivata dalla particolare importanza dell'area ai fini della connessione ecologica e quindi dalla necessità di garantire, a fronte di una diminuzione quantitativa dei sistemi forestali per effetto della trasformazione, un miglioramento della loro funzionalità eco sistemica, attraverso il miglioramento strutturale e compositivo. Gli oneri per la trasformazione possono consentire l'esecuzione dei necessari interventi di miglioramento forestale.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	Si propone di **respingere l'osservazione**, venendo altrimenti meno risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi di miglioramento dei boschi della Conoide.

NUMERO	11
PROPONENTE	Comune di Dubino
RICEZIONE	Prot. 632 del 18/01/2019
OGGETTO	Perimetro del bosco Variazione della categoria di trasformazione del bosco ammessa dal PIF, VASP

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	osservazione Sub 1) I proponenti evidenziano la sovrapposizione fra bosco e TUC o ambiti di trasformazione. osservazione Sub 2) Inoltre, ai fini della riqualificazione dei nuclei di Spinida e Mortè, chiedono l'individuazione di aree di trasformazione ordinaria di tipo areale, per finalità agricole o paesaggistiche; Sub osservazione Sub 3) chiedono di definire forme di compensazione della trasformazione di tipo "non forestale" per il ripristino del paesaggio agrario tradizionale di antichi nuclei; Sub osservazione 4) modifiche di tracciato: - *"Non è stato indicato il tracciato che da La Piazza va in quota verso la Cresta Sass dell'Avel;* - *E' stato aggiunto un tracciato che da Monastero va fino a Sopra Il Dosso;* - *Risulta lievemente diverso il tracciato dei tornanti previsti in località Caslung – Crocetta – Sponde".*
CONSIDERAZIONI	osservazione Sub 1) La delimitazione del bosco presenta imprecisioni in corrispondenza del limite a valle, la cui correzione consente il superamento di alcune delle criticità esposte nell'osservazione. Alcune aree TUC ed ambiti di trasformazione sono comunque in bosco, e solo in poche situazioni si tratta di bosco riconosciuto con la modifica del PIF. Dove il bosco viene riconosciuto solo ora, pur essendo già presente al momento della prima adozione (2009), in aree destinate dal PGT alla trasformazione urbanistica, si deve modificare la previsione di trasformazione di cui alla tavola 8 del PIF, in "trasformazione ordinaria per finalità urbanistiche". osservazione Sub 2) L'esame della documentazione (ortofoto) del 1975 evidenzia l'assenza del bosco per buona parte delle aree presso Spinida e Morte. osservazione Sub 3) Le modalità di compensazione sono definite a livello normativo, ed anche tramite PIF non è possibile individuare azioni non finalizzate alla funzionalità dei sistemi forestali. osservazione Sub 4) l'osservazione non presenta elementi sufficienti per essere valutata.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	osservazione Sub 1) Si propone **di accogliere** l'implicita richiesta di rendere coerente la previsione di trasformazione con quanto riportato nello strumento urbanistico del 2009, nonché di correggere le imprecisioni nel limite di valle del bosco. La correzione del perimetro del bosco porta ad una riduzione di circa 3,9 ha di superficie boscata. osservazione Sub 2) Si propone **di accogliere** la richiesta di individuare nei pressi dei nuclei di Spinida e Mortè aree di trasformazione ordinaria di tipo areale, per finalità agricole o paesaggistiche, con riferimento alla copertura forestale del 1975. osservazione Sub 3) Si propone di **respingere** la richiesta di definire forme di compensazione differenti in quanto non è possibile individuare azioni non finalizzate alla funzionalità dei sistemi forestali. osservazione Sub 4) l Si propone di **respingere,** in quanto l'osservazione non presenta elementi sufficienti per essere valutata.

NUMERO	12
PROPONENTE	Comune di Morbegno
RICEZIONE	Prot. 648 del18/01/2019
OGGETTO	Norme tecniche, art.8 ed art.22
SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	Art.8 - L'articolo dispone che i Comuni introducano nei PGT prescrizioni circa la distanza del bosco dall'edificato. Esso non appare chiaro. Art.22 - Si ritiene non pertinente alle competenze del PIF la disposizione circa la destinazione dei fabbricati realizzati a seguito della trasformazione del bosco.
CONSIDERAZIONI	Art.8 – La collocazione delle indicazioni circa la distanza bosco-edificato nell'art.8, che contiene per il resto elementi prescrittivi, è effettivamente elemento di possibile confusione. La disposizione, che richiama competenze della pianificazione sovraordinata, può più utilmente essere collocata in un nuovo articolo conclusivo. Art.22 - I compiti dei PIF sono definiti dall'art.47 della l.r.31/2008, e sono finalizzati alla tutela e gestione dei sistemi forestali ed al raccordo con la pianificazione territoriale.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	PER QUANTO CONCERNE L'ART. 8 **SI PROPONE DI ACCOGLIERE** L'OSSERVAZIONE, E QUINDI DI CANCELLARE GLI ULTIMI DUE PERIODI DELL'ART.8 E DI INTRODURRE UN NUOVO ART. 37 **ART. 37 -INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

	I Comuni, nel contesto dei PGT o loro varianti, introducono disposizioni finalizzate alla conservazione di una distanza di salvaguardia fra il nuovo edificato ed i boschi esistenti, indicativamente di 20 m, finalizzata a contenere potenziali criticità per la reciproca sicurezza e il disturbo del sistema forestale. Sarà compito del PTCP rendere cogente o comunque disporre che venga introdotta nei PGT tale disposizione. PER QUANTO CONCERNE L'ART.22 SI PROPONE DI ACCOGLIERE L'OSSERVAZIONE, E DI MODIFICARE COME SEGUE L'ARTICOLO (IN GRASSETTO LE INTEGRAZIONI, IN BARRATO CIÒ CHE SI CANCELLA) ART.22 - SI PROPONE **DI ACCOGLIERE** L'OSSERVAZIONE IN QUANTO DI COMPETENZA DEI COMUNI CHE LA ESERCITANO NEL RISPETTO DELLA LR12/2005, NELL'AMBITO DEI PGT, PERTANTO L'ART.22 VIENE MODIFICATO COME SEGUE: **ART.22 - BOSCHI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE ORDINARIA A DELIMITAZIONE AREALE** La tavola "Trasformazioni ammesse" del presente piano individua i boschi all'interno dei quali è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" per esclusive finalità agricole, nei limiti ed alle condizioni precisate dal presente articolo. Le trasformazioni consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli ma colonizzate dal bosco in epoca recente, da destinare nuovamente all'agricoltura. Nel periodo di validità del piano può essere effettuata la trasformazione ordinaria a delimitazione areale di non più di 400 ha per l'intero territorio oggetto del presente PIF; la cartografia di Piano individua una superficie di boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale superiore a tale dimensione. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco dovrà essere supportata da una relazione descrittiva, presentata dal richiedente e redatta da Dottore agronomo o forestale abilitato, finalizzata a verificare la sostenibilità tecnica ed economica dell'attività agricola prevista e le caratteristiche di suolo e soprassuolo, anche per quanto concerne le condizioni di stabilità della stazione ed il ruolo del bosco ai fini della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. Per gli interventi di trasformazione di minore entità è facoltà della Comunità Montana consentire la presentazione dell'istanza senza tale documentazione. All'interno delle aree oggetto di trasformazione per finalità agricola sono ammessi interventi edificatori ~~relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:~~ **solo se finalizzati alla realizzazione di fabbricati agricoli non diversamente ubicabili.** ~~Non sono mai ammessi interventi finalizzati alla realizzazione delle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda o a servizi per la fruizione del fondo (agriturismo, fattorie didattiche, …)~~ Le trasformazioni descritte dal presente articolo sono subordinate all'assunzione dell'impegno da parte della proprietà a conservare per un periodo di trenta anni la destinazione agricola dell'area oggetto di trasformazione. Gli impegni di cui al presente articolo sono registrati e trascritti a cura del richiedente sui registri dei beni immobiliari. All'interno dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale è ammessa anche la realizzazione degli interventi ammessi nelle superfici attribuite ai "boschi soggetti solo a trasformazioni speciali non cartografabili" di cui al precedente art.20, alle medesime condizioni ivi descritte. Gli interventi di trasformazione sono soggetti alle ordinarie modalità di compensazione. Gli oneri di compensazione per gli interventi di trasformazione considerati dal presente articolo sono così definiti sono esonerate dagli obblighi di compensazione gli interventi per ~~finalità agricole~~, **il**

	recupero di terreni agricoli fino a una superficie massima di 20.000 mq per richiedente nel periodo di validità del PIF; l'eventuale quota ulteriore **e la trasformazione per la realizzazione di fabbricati agricoli** è soggetta ad onere di compensazione 1:1; ~~sono soggette alle ordinarie modalità di compensazione, con l'applicazione dei coefficienti indicati cartograficamente, le trasformazioni per finalità diverse da quelle agricole, di cui al comma 9;~~ In attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 8 ter della l.r. 31/2008, le trasformazioni di boschi soggetti a trasformazione ordinaria che abbiano beneficiato della concessione di contributi pubblici per finalità selvicolturali è soggetta agli oneri di compensazione ordinari, come indicati cartograficamente.

UDITA l'illustrazione compiuta dal Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste Dott.ssa Rapella Giulia, la quale espone il PIF e comunica che, a seguito della pubblicazione della modifica al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Valtellina di Morbegno sono pervenute complessivamente 12 osservazioni, di cui 7 da enti pubblici (6 da Comuni, 1 da ARPA) e 5 da privati.
Le osservazioni dei privati sono volte alla correzione del perimetro del bosco o alla modifica delle previsioni di trasformazione, in un caso alla esenzione dagli obblighi di compensazione per le aziende in possesso della qualifica di IAP.
Le osservazioni degli Enti pubblici sono in due casi volte ad aspetti regolamentari, negli altri alla modifica del perimetro o delle previsioni di trasformazione.
Il dr. CEREDA MICHELE per ogni osservazione pervenuta, ha trasmesso le motivazioni tecniche che hanno portato alla proposta di ammissibilità o respingimento delle stesse, da sottoporre alla votazione da parte di quest'organo, come sopra indicato;
Terminata la spiegazione si apre la discussione.
Il Consigliere di Traona DELLA MATERA Dino ritiene troppo gravosa la modifica dell'art. 23 del Regolamento in quanto il piano particolareggiato del conoide del Tartano in comune di Talamona dovrà essere sottoposto alla procedura di VAS e/o a Valutazione di Incidenza. Il territorio è troppo appesantito dai pareri amministrativi e chiede l'eliminazione di tali vincoli.
Sul punto avviene un'attenta discussione alla quale partecipano alcuni Consiglieri.

RITENUTO di procedere all'approvazione delle controdeduzioni come sopra illustrate e quindi :
- **di accogliere le osservazioni** 1), 2), 3), 4-sub1), 4-sub2), 6), 7), 8), 9), 11 sub1), 11 sub2), 12);
- **di respingere le osservazioni** 4-sub3), 5), 10), 11 sub3), 11 sub4);

STABILITO inoltre di accogliere la proposta di modifica dell'art.23 del Regolamento di piano, presentata dall'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 13 e un astenuto (il Cons. Della Matera Dino), espressi in forma palese dai nr. 14 Consiglieri presenti, dei quali n. 13 votanti;

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** delle osservazioni al Piano di Indirizzo Forestale pervenute e indicate in narrativa;

2) **DI CONTRODEDURRE** alle osservazioni come sopra riportate e quindi di accogliere le Osservazioni 1),2),3), 4-sub1), 4-sub2),6), 7), 8), 9), 11 sub1), 11 sub2), 12) e di respingere le Osservazioni 4-sub3), 5), 10), 11 sub3), 11 sub4);

3) **DI ACCOGLIERE** la proposta di modifica dell'art. 23 del Regolamento di piano, presentata dall'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana, allegata al presente atto deliberativo come sua parte integrante;

4) **DI DEMANDARE** al Dr. For. Michele Cereda di adeguare la documentazione predisposta inerente il PIF, recependo le osservazioni approvate, per dare corso al completamento dell'iter autorizzativo;

5) **DI TRASMETTERE** alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Sondrio, per l'approvazione ai sensi di legge, il PIF aggiornato con le modiche intervenute con il presente atto.

Successivamente:

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e tutti votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con tempestività all'invio della medesima alla Regione Lombardia e alla Provincia per le approvazioni di competenza.

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

Settore n. 4 Agricoltura e Foreste

OGGETTO: Esame delle osservazioni pervenute per la modifica del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed approvazione delle controdeduzioni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267, in ordine alla Regolarita' tecnica, si esprime parere

Favorevole

Morbegno, li 06-03-2019

Il Responsabile
Settore n. 4 Agricoltura e Foreste
F.to Dott.ssa Giulia Rapella

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Christian Borromini

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio della Comunità Montana il giorno_____ per rimanervi affissa per 15 gg. consecutivi e diviene esecutiva in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità o per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

Morbegno, lì

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Morbegno, lì

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Rosa Chiecchi

Osservazione: Proposta di modifica dell'art.23 del Regolamento di piano.

L'art.23 delle norme tecniche del Piano di Indirizzo Forestale, così come definite a seguito delle modifiche apportate, dispone, all'ultimo comma
" Le istanze di trasformazione e gli elaborati progettuali degli interventi di compensazione devono fornire dimostrazione dell'efficacia della connessione, sulla base di analisi che individuino le aree critiche ai fini della connessione e di valutazioni relative e all'entità della superficie forestale che svolge funzione di connessione, senza limitarsi quindi a considerazioni di carattere teorico o qualitativo."
Si attribuisce così Implicitamente alla Comunità Montana, ente competente per l'autorizzazione alla trasformazione forestale, il compito di effettuare una valutazione di carattere ambientale, quindi in ambiti differenti da quello forestale.
L'attuale assetto normativo attribuisce alla Comunità Montana le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, dove il concetto di paesaggio è da intendersi in senso ampio.
Ma è però evidente che le specifiche attenzioni per la connessione ecologica richiedono analisi e valutazioni di carattere differente.
Inoltre il testo dell'art.23 adottato consente, decorso il termine del 31/12/2021, di procedere alla presentazione di istanze di trasformazione anche in assenza di un piano complessivo per l'area.
Verrebbe così meno anche la valutazione ambientale, disposta dall'art.23 per il piano particolareggiato, e sarebbe sostanzialmente impossibile operare una valutazione sulla funzionalità della connessione dei sistemi, che deve necessariamente essere riferita all'insieme delle superfici.
Si deve però anche considerare che la diversa scadenza del PGT e del PIF, in caso di modifica degli intendimenti del comune, farebbe venir meno ogni possibilità di trasformazione, con conseguente frustrazione delle attese degli operatori che hanno sollecitato la revisione della disciplina per quest'area, e in contraddizione con le disposizioni adottate dalla Comunità Montana.

Si ritiene quindi che l'art.23 debba essere modificato, per prevedere:

- che le trasformazioni possano avvenire solo in attuazione del piano particolareggiato previsto dal PGT, per il quale quindi non vengono definite scadenze;
- che il piano particolareggiato sia sottoposto oltre che alla valutazione ambientale (VAS) anche alla valutazione di incidenza, in relazione all'importanza del territorio del conoide del Tartano quale varco della rete ecologica regionale e per verificare l'assenza di effetti significativi delle trasformazioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nelle Zone Speciali di Conservazione IT2040020 "VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA " e IT2040030 "VAL MADRE " che si affacciano sui due versanti della Valtellina e che possono essere messi in connessione solo attraverso il territorio del conoide del Tartano;
- che qualora il piano particolareggiato sia predisposto per lotti, in assenza quindi di una visione complessiva, e dovendosi comunque garantire le condizioni per la connettività del territorio, la quota di superficie forestale oggetto di trasformazione, oggetto comunque di valutazione, sia non superiore al 10%;
- che qualora venga meno, per autonome scelte del comune di Talamona, l'intendimento di procedere alla predisposizione di un piano particolareggiato, questo possa essere sostituito da un "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano", di iniziativa anche privata, che identifichi le aree per le quali si richiede la trasformazione e che definisca il progetto di riqualificazione delle formazioni boschive, limitandosi quindi alla componente forestale; la superficie forestale oggetto di trasformazione non potrà comunque essere superiore al 30% della superficie attuale; tale quota si ridurrà al 10 % qualora il progetto sia predisposto per lotti; il progetto sarà sottoposto all'approvazione della Comunità Montana, previa valutazione di incidenza da parte degli enti gestori delle ZSC IT2040020 "VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA " e IT2040030 "VAL MADRE ".

Si propone quindi di modificare l'art 23 come illustrato dalla tabella che segue

Art.23 – Testo adottato	Modifiche	Art.23 – Testo modificato
	In rosso ciò che si aggiunge	
Art.23 - Boschi del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale La tavola 8 individua l'area del conoide del Tartano. Le trasformazioni all'interno di tale area devono essere condotte in coerenza con gli obbiettivi illustrati nella relazione di piano.	**Art.23 - Boschi del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale** La tavola 8 individua l'area del conoide del Tartano. Le trasformazioni all'interno di tale area devono essere condotte in coerenza con gli obbiettivi illustrati nella relazione di piano.	**Art.23 - Boschi del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale** La tavola 8 individua l'area del conoide del Tartano. Le trasformazioni all'interno di tale area devono essere condotte in coerenza con gli obbiettivi illustrati nella relazione di piano.
Le superfici forestali presenti nell'area sono soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale esclusivamente per finalità agricole o paesaggistica/ricreativa, nella misura massima complessiva del 30% della superficie forestale rilevata dal PIF.	Le superfici forestali presenti nell'area sono soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale esclusivamente per finalità agricole o paesaggistica/ricreativa, nella misura massima complessiva del 30% della superficie forestale rilevata dal PIF.	Le superfici forestali presenti nell'area sono soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale esclusivamente per finalità agricole o paesaggistica/ricreativa, nella misura massima complessiva del 30% della superficie forestale rilevata dal PIF.
Fino al 31/12/2021 le trasformazioni possono essere realizzate solo se coerenti con il Piano particolareggiato predisposto dal Comune di Talamona, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale.	Fino al 31/12/2021 le trasformazioni possono essere realizzate solo se coerenti con il Piano particolareggiato che deve essere predisposto dal Comune di Talamona, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonché, in considerazione della funzione di varco nella Rete Ecologioca Regionale svolta dall'area forestale, a Valutazione di Incidenza.	Fino al 31/12/2021 le trasformazioni possono essere realizzate solo se coerenti con il Piano particolareggiato che deve essere predisposto dal Comune di Talamona, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nonché, in considerazione della funzione di varco nella Rete Ecologioca Regionale svolta dall'area forestale, a Valutazione di Incidenza.
	La valutazione ambientale del Piano particolareggiato verifica che l'assetto del territorio forestale conseguente alle previsioni del piano sia efficace ai fini del mantenimento, e possibilmente dell'incremento, della connessione fra i sistemi forestali del versante retico ed orobico.	La valutazione ambientale del Piano particolareggiato verifica che l'assetto del territorio forestale conseguente alle previsioni del piano sia efficace ai fini del mantenimento, e possibilmente dell'incremento, della connessione fra i sistemi forestali del versante retico ed orobico.
Tale documento può anche essere articolato in lotti, ad ognuno dei quali si applica il limite di trasformazione del 30%.	~~Tale documento~~ Il Piano particolareggiato viene predisposto per l'intera area del conoide del Tartano ma può anche essere ~~articolato~~ predisposto per lotti, ~~ad ognuno dei quali si applica il limite di trasformazione del 30%.,~~ in ogni lotto la quota di superficie trasformabile non può essere superiore al 10% della superficie forestale attuale. Anche in caso di predisposizione per lotti il piano particolareggiato è sottoposto a valutazione ambientale e a valutazione di incidenza.	Il Piano particolareggiato viene predisposto per l'intera area del conoide del Tartano ma può anche essere predisposto per lotti; in ogni lotto la quota di superficie trasformabile non può essere superiore al 10% della superficie forestale attuale. Anche in caso di predisposizione per lotti il piano particolareggiato è sottoposto a valutazione ambientale e a valutazione di incidenza.
Decorso il termine del 31/12/2021, è ammessa una superficie massima trasformabile di 2 ha per richiedente (o per soggetti riconducibili al medesimo richiedente) per quinquennio.	Decorso il termine del 31/12/2021~~, è ammessa una superficie massima trasformabile di 2 ha per richiedente (o per soggetti riconducibili al medesimo richiedente) per quinquennio.~~ in alternativa al piano particolareggiato può essere predisposto un "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici	Decorso il termine del 31/12/2021 in alternativa al piano particolareggiato può essere predisposto un "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano", di iniziativa anche privata, che identifichi le aree per le quali si richiede la trasformazione e che definisca il

	forestali del conoide del Tartano", di iniziativa anche privata, che identifichi le aree per le quali si richiede la trasformazione e che definisca il progetto di riqualificazione delle formazioni boschive, limitandosi quindi alla componente forestale; la superficie forestale oggetto di trasformazione non potrà comunque essere superiore al 30% della superficie attuale; tale quota si ridurrà al 10 % qualora il progetto sia predisposto per lotti; il progetto sarà sottoposto all'approvazione della Comunità Montana, previa valutazione di incidenza da parte degli enti gestori delle ZSC IT2040020 "VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA " e IT2040030 "VAL MADRE ".	progetto di riqualificazione delle formazioni boschive, limitandosi quindi alla componente forestale; la superficie forestale oggetto di trasformazione non potrà comunque essere superiore al 30% della superficie attuale; tale quota si ridurrà al 10 % qualora il progetto sia predisposto per lotti; il progetto sarà sottoposto all'approvazione della Comunità Montana, previa valutazione di incidenza da parte degli enti gestori delle ZSC IT2040020 "VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA " e IT2040030 "VAL MADRE ".
All'interno dell'area del conoide del Tartano le trasformazioni per finalità agricole sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al precedente art.22, con le seguenti ulteriori condizioni a) è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" solo per istanze presentate da IAP (imprenditori agricoli professionali); b) all'interno delle aree oggetto di trasformazione non sono ammessi interventi edificatori; c) alle trasformazioni si applica un coefficiente di compensazione di 1:0,5; il coefficiente di compensazione è ridotto a 0,25 quando la trasformazione è finalizzata alla costituzione di prati polifiti permanenti, previa imposizione di specifico vincolo per un periodo di 30 anni.	All'interno dell'area del conoide del Tartano le trasformazioni per finalità agricole sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al precedente art.22, con le seguenti ulteriori condizioni a) è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" solo per istanze presentate da IAP (imprenditori agricoli professionali); b) all'interno delle aree oggetto di trasformazione non sono ammessi interventi edificatori; c) alle trasformazioni si applica un coefficiente di compensazione di 1:0,5; il coefficiente di compensazione è ridotto a 0,25 quando la trasformazione è finalizzata alla costituzione di prati polifiti permanenti, previa imposizione di specifico vincolo per un periodo di 30 anni.	All'interno dell'area del conoide del Tartano le trasformazioni per finalità agricole sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al precedente art.22, con le seguenti ulteriori condizioni a) è ammessa la "trasformazione ordinaria a delimitazione areale" solo per istanze presentate da IAP (imprenditori agricoli professionali); b) all'interno delle aree oggetto di trasformazione non sono ammessi interventi edificatori; c) alle trasformazioni si applica un coefficiente di compensazione di 1:0,5; il coefficiente di compensazione è ridotto a 0,25 quando la trasformazione è finalizzata alla costituzione di prati polifiti permanenti, previa imposizione di specifico vincolo per un periodo di 30 anni.
Alle trasformazioni per finalità paesaggistico ricreativa si applica un coefficiente di compensazione di 1:1 .	Alle trasformazioni per finalità paesaggistico ricreativa si applica un coefficiente di compensazione di 1:1 .	Alle trasformazioni per finalità paesaggistico ricreativa si applica un coefficiente di compensazione di 1:1 .
A compensazione di trasformazioni di superficie forestale nel conoide del Tartano possono essere realizzati esclusivamente interventi di ricostituzione forestale o di formazione di nuovi boschi e solo all'interno dell'area del conoide del Tartano.	A compensazione delle trasformazioni di superficie forestale nel conoide del Tartano possono essere realizzati esclusivamente interventi di ricostituzione forestale o di formazione di nuovi boschi e solo all'interno dell'area del conoide del Tartano, in attuazione di quanto definito dal Piano particolareggiato o dal "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano".	A compensazione delle trasformazioni di superficie forestale nel conoide del Tartano possono essere realizzati esclusivamente interventi di ricostituzione forestale o di formazione di nuovi boschi e solo all'interno dell'area del conoide del Tartano, in attuazione di quanto definito dal Piano particolareggiato o dal "Progetto di riassetto e riqualificazione delle superfici forestali del conoide del Tartano".
Gli oneri di compensazione non sono monetizzabili.	Gli oneri di compensazione non sono monetizzabili.	Gli oneri di compensazione non sono monetizzabili.
L'effetto congiunto delle trasformazioni e degli interventi	~~L'effetto congiunto delle trasformazioni e degli interventi~~	

compensativi, realizzati possibilmente nelle immediate adiacenze dell'area oggetto di trasformazione, deve garantire il mantenimento, e possibilmente l'incremento, di un efficace livello di connessione fra i sistemi forestali del versante retico ed orobico. Le istanze di trasformazione e gli elaborati progettuali degli interventi di compensazione devono fornire dimostrazione dell'efficacia della connessione, sulla base di analisi che individuino le aree critiche ai fini della connessione e di valutazioni relative e all'entità della superficie forestale che svolge funzione di connessione, senza limitarsi quindi a considerazioni di carattere teorico o qualitativo.	~~compensativi, realizzati possibilmente nelle immediate adiacenze dell'area oggetto di trasformazione, deve garantire il mantenimento, e possibilmente l'incremento, di un efficace livello di connessione fra i sistemi forestali del versante retico ed orobico. Le istanze di trasformazione e gli elaborati progettuali degli interventi di compensazione devono fornire dimostrazione dell'efficacia della connessione, sulla base di analisi che individuino le aree critiche ai fini della connessione e di valutazioni relative e all'entità della superficie forestale che svolge funzione di connessione, senza limitarsi quindi a considerazioni di carattere teorico o qualitativo.~~	